



**PARERI ALPI, ASSOCERT, CONFORMIA, TUTTONORMEL
per l'applicazione dell'art. 7-bis del DPR 462/01**

1. Verifiche degli impianti elettrici di messa a terra

Indicazioni

Per le verifiche degli impianti elettrici di messa a terra, l'Organismo Abilitato applica le specifiche tariffe indicate a pagina 36 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005 (codici tariffa 6310 ÷ 6430). Per gli impianti di potenza > 1000 kW, fermo restando il minimale indicato nelle suddette tariffe, si applica la tariffa oraria con codice tariffa n. 10, indicata a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005.

2. Verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,

Indicazioni

Per le verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, l'Organismo Abilitato applica le specifiche tariffe indicate a pagina 36 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005 (codici tariffa 6210 ÷ 6280).

3. Verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, l'Organismo Abilitato

Indicazioni

Per le verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, l'Organismo Abilitato applica la tariffa oraria con codice tariffa n. 10, indicata a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005.

4. Rimborso spese

Indicazioni

Per qualunque verifica, l'Organismo Abilitato ha facoltà di applicare il "rimborso spese" (tariffa arrotondata) indicato all'inizio di pagina 7 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005 (codici tariffa 80 ÷ 190).

Il rimborso spese, per la propria natura, non è soggetto al contributo del 5% ad INAIL; è invece soggetto ad iva, come previsto dal tariffario.

5. Contributo del 5% dovuto ad INAIL

Indicazioni

La quota del 5%, fatturata dall'Organismo Abilitato all'attività produttiva oggetto della verifica, destinata ad INAIL (ai sensi del DPR 462/01, art. 7-bis, comma 3), è "fuori campo iva", nel rispetto della specifica risposta ad interpello, fornita dall'Agenzia delle entrate alla stessa INAIL, con riferimento alla identica quota prevista dal DI 11/4/2011, art. 3, comma 2, lett. c).

6. Potenza da considerare in bolletta ai fini della tariffa della verifica dell'impianto di terra

Indicazioni

La potenza che l'Organismo deve considerare in bolletta, ai fini della individuazione della tariffa della verifica dell'impianto di terra, è sempre la **potenza disponibile**.

Commenti

Con riferimento alla potenza, il tariffario INAIL utilizza il termine "classi di potenza installata", cioè la potenza per cui l'impianto è dimensionato, ovvero che l'impianto è in grado di sopportare (tecnicamente è la "potenza di progetto").

Gli Organismi verificano l'impianto per come è dimensionato, come giustamente è indicato nel tariffario INAIL, non per quanta potenza utilizza.

La potenza da considerare non può dunque essere "legata ai consumi" (e dunque non può essere in alcun modo considerata la "potenza massima prelevata nel mese" o simile), perché:

- è errata concettualmente, sulla base di quanto indicato sopra;
- varia ogni mese e non è gestibile, sotto nessun profilo (concorrenza, individuazione della potenza "corretta", uniformità nei versamenti ad INAIL, ecc.).

Va dunque considerata la potenza disponibile.

Per inciso la "potenza impegnata" non può essere in alcun modo presa in considerazione, in quanto in molte bollette tale termine è utilizzato per indicare la "potenza massima prelevata nel mese" (ed è quindi legata ai consumi).

In particolare, dall'analisi di centinaia di bollette di venditori diversi:

- in molte bollette la "potenza impegnata" è pari alla "potenza massima prelevata nel mese" (anche indicata come "quota potenza");
- in altre bollette la "potenza impegnata" è assunta pari alla potenza disponibile;
- nelle bollette con bassissima potenza c'è una differenza del 10% tra la "potenza impegnata" e la potenza disponibile (ad es. potenze disponibili pari a 6,6 kW, 11 kW e 16,5 kW corrispondono potenze impegnate pari a 6 kW, 10 kW e 15 kW).

Se l'azienda ha una potenza disponibile molto superiore alla potenza che realmente preleva, e lo ritiene, può ridurre la potenza disponibile, avvicinandola (con il dovuto margine) alla potenza massima che preleva.

7. Acquisizione delle bollette da parte degli Organismi.

Indicazioni

Gli Organismi devono sempre acquisire dal cliente la bolletta e conservarla nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy.

Commenti

Acquisire la bolletta è l'unico modo che si ha per garantire il rispetto della legge (si ricorda che la tariffa è stata prevista per ragioni di sicurezza delle persone e per garantire uniformità nei versamenti dagli Organismi ad INAIL).

In caso di qualunque contestazione, solo disponendo della bolletta, l'Organismo (ed il cliente) possono dimostrare di avere rispettato quanto previsto dalla legge.

8. Applicazione del tariffario ai contratti in essere

Indicazioni

Per i contratti sottoscritti in data anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 7-bis, si applica il tariffario INAIL in quanto applicabile l'art. 1339 c.c.

Commenti

L'art. 1339 c.c. prevede quanto segue: *"...i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge ... sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti"*.

Si richiamano i dettami della Suprema Corte in materia di applicazione dell'art. 1339 c.c. e dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale.

Del tutto inconferente ipotizzare l'inapplicabilità dell'art. 1339 ai contratti esistenti in virtù del disposto dell'art. 1362.

9. Verifiche degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Indicazioni

Per le verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, l'Organismo applica la tariffa oraria con codice tariffa n. 10 del tariffario INAIL (la tariffa con codice tariffa n. 10 è infatti una "norma di chiusura" del tariffario e si applica dunque alle attività "non espressamente previste" dalle altre tariffe del tariffario).

10. Impianti non dotati di bolletta

Indicazioni

L'Organismo valuta la potenza per la quale l'impianto è dimensionato e assume tale potenza per individuare la tariffa.

11. Utenze con più alimentazioni (POD)

Indicazioni

Nel caso di una singola attività produttiva con più alimentazioni (POD), la tariffa per la verifica dell'impianto di terra è individuata utilizzando la somma delle potenze disponibili indicate nella bolletta di ciascuna alimentazione.

12. Impianti con potenza inferiori a 3 kW

Indicazioni

Per la verifica dell'impianto di terra di impianti con potenza inferiore a 3 kW, l'Organismo Abilitato applica la tariffa oraria con codice tariffa n. 10, indicata a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005.

13. Impianti di produzione dell'energia elettrica

Indicazioni

Per la verifica dell'impianto di terra degli impianti di produzione dell'energia, l'Organismo Abilitato applica la tariffa oraria con codice tariffa n. 10, indicata a pagina 6 del tariffario di cui al Decreto 7 luglio 2005.

14. Nessuna possibilità di deroga alle tariffe per gli Organismi Abilitati

Indicazioni

In nessun caso l'Organismo può derogare alle tariffe indicate nei rispettivi codici tariffa individuati nel Decreto 7 luglio 2005 (codici tariffa 6310 ÷ 6430; codici tariffa 6210 ÷ 6280; codice tariffa n. 10; codici tariffa 80 ÷ 190), ad esempio mediante la stipula di specifiche convenzioni (o altri atti).

Commenti

Qualunque deroga alle tariffe indicate nei rispettivi codici tariffa del tariffario risulta pacificamente contraria alla lettera ed alla ratio dell'art. 36 del DL 162/19 ed inoltre alla esplicita volontà del legislatore (indicata nella relazione tecnica al suddetto articolo) che ha promulgato tale disposizione normativa, oltretutto al Decreto 7 luglio 2005 "Tariffario ISPEL".

Gli unici soggetti legittimati a stipulare "convenzioni" che derogano alle tariffe individuate nei rispettivi codici tariffa del tariffario sono "gli organi preposti dell'INAIL".

Un'interpretazione diversa risulta destituita di ogni fondamento, in quanto:

a) pacificamente contraria alla lettera dell'art. 36 del DL 162/19 convertito in legge dalla L. n. 8 del 28/02/20.

Il comma 4 dell'art. 36 recita infatti: *"Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Decreto 7 luglio 2005 "Tariffario ISPEL" e successive modificazioni."*

Va da sé che se ciascun Organismo potesse stipulare convenzioni, sulla cui base derogare alle tariffe indicate nei rispettivi codici tariffa del Decreto 7 luglio 2005, nella pratica non troverebbero alcuna applicazione *"le tariffe individuate dal Decreto 7 luglio 2005"* (ogni Organismo applicherebbe le tariffe che ritiene);

b) pacificamente contraria alla ratio dell'art. 36 del DL 162/19 convertito in legge dalla L. n. 8 del 28/02/20, ed alla esplicita volontà del legislatore che ha promulgato tale disposizione normativa. Come risulta infatti dalla relazione tecnica all'art. 36, l'introduzione di *"un unico tariffario nazionale"*, che gli Organismi devono applicare, ha il precipuo scopo di *"garantire l'uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati all'INAIL"* ed inoltre di *"privilegiare la professionalità e la competenza, nell'interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori"*.

Va da sé che se ciascun Organismo potesse stipulare convenzioni, sulla cui base derogare alle tariffe indicate nei rispettivi codici tariffa del tariffario, nella pratica non troverebbero alcuna applicazione *"le tariffe individuate dal Decreto 7 luglio 2005"* (ogni Organismo applicherebbe le tariffe che ritiene), con la conseguenza di vanificare completamente lo scopo, che il legislatore ha espressamente inteso

ottenere, di *“garantire l'uniformità dei versamenti all'INAIL”* e di *“privilegiare la professionalità e la competenza”*;

c) pacificamente contraria alla lettera del Decreto 7 luglio 2005 “Tariffario ISPESL o INAIL”, che riserva agli *“organi preposti dell'Ente”* cioè agli *“organi preposti dell'INAIL”* la facoltà di stipulare le suddette convenzioni.

15. Comunicazione ad INAIL del nominativo dell'Organismo Abilitato incaricato delle verifica

Indicazioni

L'obbligo di comunicare il nominativo dell'Organismo Abilitato incaricato di effettuare la verifica non vige per le verifiche eseguite in data antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 7-bis del DPR 462/01.